



AMMINISTRAZIONE COMUNALE GIOIA TAURO - RC

N. 21 Reg. Delib.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Regolamento T.O.S.A.P. -

L'anno duemilasette, il giorno tre del mese di luglio, alle ore 17,10 in Gioia Tauro e nell'Aula Consiliare sita nel Palazzo Comunale di Via Trento, con ingresso dall'esterno lato mare (Traversa Via Euclide), a seguito di convocazione nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria urgente di prima convocazione, presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale Rag. Ferdinando Rombolà.

Sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
1. DAL TORRIONE Giorgio	SI	12. CENTENARI Domenico	NO
2. ROMBOLA' Ferdinando	SI	13. TARSIA Egidio	SI
3. DALBIS Donato	NO	14. FORTUGNO Ippolito	NO
4. AGRESTA Vincenzo	SI	15. TOMASELLI Gaetano	NO
5. SACCA' Roberto	NO	16. BAGALA' Vincenzo	NO
6. ALBANESE Paolo Antonio	NO	17. CORIO Domenico	SI
7. ANGILLETTA Ippolito	SI	18. ARLACCHI Maurizio	SI
8. MONDELLO Vincenzo	SI	19. MEROLA Salvatore	NO
9. MAZZA Rocco	SI	20. TRUNFIO Giovanni	NO
10. GIOVINAZZO Francesco	SI	21. LUPPINO Giuseppe	NO
11. PULITANO' Filippo	SI		

Consiglieri assegnati	N° 20 + 1	Consiglieri in carica	N° 20 + 1
Consiglieri presenti	N° 11	Consiglieri assenti	N° 10

Partecipa il Segretario Generale Avv. Giuseppe STRANGI

Il Presidente rileva che, ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'Art. 49 del T.U.O.E.L. - D. Lgs. 18.08.200, n. 247, hanno espresso parere favorevole sia il Responsabile del servizio per ciò che concerne la regolarità tecnica e sia il Responsabile del Servizio finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento posto all'Ordine del Giorno, posto al n. ... dell'ordine del giorno.



CITTA' DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con Deliberazione di C. C. n. 00 del 00.00.2007

INDICE SISTEMATICO

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1. Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 2. Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 3. Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 4. Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5. Concessione e/o autorizzazione
- Art. 6. Occupazioni d'urgenza
- Art. 7. Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8. Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9. Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10. Obblighi del concessionario
- Art. 11. Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 12. Costruzione gallerie secondarie

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 13. Classificazione del Comune
- Art. 14. Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 15. Tariffe
- Art. 16. Soggetti passivi
- Art. 17. Durata dell'occupazione
- Art. 18. Criterio di applicazione della tassa
- Art. 19. Misura dello spazio occupato
- Art. 20. Passi carrabili
- Art. 21. Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 22. Distributori di carburante
- Art. 23. Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 24. Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento
- Art. 25. Occupazione sottosuolo e soprasuolo - Casi particolari
- Art. 26. Maggiorazioni della tassa
- Art. 27. Riduzioni della tassa
- Art. 28. Esenzione dalla tassa
- Art. 29. Esclusione dalla tassa
- Art. 30. Sanzioni
- Art. 31. Versamento della tassa
- Art. 32. Rimborsi
- Art. 33. Ruoli coattivi
- Art. 34. Norme finali
- Art. 35. Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche, ecc., nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di Legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

ART. 1
DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O
AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco (Dirigente) su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ART. 2
DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale anche temporaneamente spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2). La domanda va consegnata all'ufficio protocollo. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quello risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal 3° Servizio Territorio per le occupazioni permanenti e dalla Polizia Municipale per le occupazioni temporanee.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 15 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

ART. 3

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.L. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il 3° Servizio Territorio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

ART. 4

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione.

ART. 5

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco (Dirigente), accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

1. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1). La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a termine, per la durata massima di anni 29;
- senza pregiudizio dei diritti a terzi;
- con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Il Sindaco (Dirigente) dovrà - esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 7 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 6 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al 3° Servizio Territorio per le occupazioni permanenti e dalla Polizia Municipale per le occupazioni temporanee, via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di Legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 7 RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 8
DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di Legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 9
REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 10
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale del 3° Servizio Territorio per le occupazioni permanenti e dalla polizia municipale per le occupazioni temporanee appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 11

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco (Dirigente), previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 12

COSTRUZIONI GALLERIE SOTTERRANEE

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 - D.L. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.L. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 20 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge ed in particolare al D.L. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.L. n. 566 del 28 dicembre 1993.

ART. 13

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla IV classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.L. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 14

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.L. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 categorie come sottoriportate:

I^a CATEGORIA: Centro abitato di Gioia Tauro (Territorio ricadente all'interno della perimetrazione del centro urbano);

II^a CATEGORIA: Restante territorio di Comunale.

Tale classificazione è stata approvata contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 00 del 00.00.2007.

ART. 15 **TARIFFE**

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro i termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- **I^a CATEGORIA:** tariffa intera;
- **II^a CATEGORIA:** riduzione del 20 per cento.

ART. 16 **SOGGETTI PASSIVI**

Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dallo occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 17 **DURATA DELL'OCCUPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

ART. 18
CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico sono soggette a pagamento della tassa secondo le norme di Legge del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione (all'interno del perimetro urbano o all'esterno). A tale scopo il territorio comunale è classificato in 2 categorie, in ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione.
3. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla Legge, ad eccezione delle occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi, per le quali la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze, determinato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per la misura di tariffa stabilita dalla Legge, con un minimo di un Euro 516,46.
4. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

ART. 19
MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare.

ART. 20
PASSI CARRABILI

Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale salvo successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 21
AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/93, per le occupazioni permanenti – con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovetture che fruisce di detti spazi.

ART. 22
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

ART. 23
APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 24
OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3°, del D.Lgs. n. 507/1993.

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

ART. 25

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - CASI PARTICOLARI

Per le occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi, per le quali la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze, determinato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per la misura di tariffa stabilita dalla Legge, con un minimo di €uro 516,46.

ART. 26

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

ART. 27

RIDUZIONI DELLA TASSA

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla Legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

a) Del 10% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia. In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la Legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni;

ART. 28

ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché le vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazione determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ART. 29

ESCLUSIONE DALLA TASSA

- 1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade provinciali o statali.
- 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio statale.

ART. 30

SANZIONI

- 1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 21 del regolamento generale dell'Entrate tributarie approvato con deliberazione di C.C. n.

del _____, tenuto conto del principio del "favorire" contenuto nell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 18/12/1997 e successive modificazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo d'imposta si applicano gli interessi moratori previsti dalla Legge.

ART. 31

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a Euro 0,52 per difetto se la frazione non è superiore ad Euro 0,26 o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

ART. 32

RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 33

RUOLI COATTIVI

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

ART. 34

NORME FINALI

Viene abrogato il "regolamento per la tassa occupazione ed aree pubbliche", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ in data _____ e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore il 00.00.2008.




**CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE PER L'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO**

CITTA' DI GIOIA TAUR

DELIMITAZIONE :
CENTRO URBANO



- S.S. 18
- Km 473+200
- Km 479+500
- S.S. 111
- Km 0,00
- Km 4,00



**TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA TARIFFE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONI PERMANENTI**



COMUNE DI GIOIA TAURO

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TARIFE VIGENTI – ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO COMUNALE

RIF.	TITOLI E TIPOLOGIE
------	--------------------



		CAT. I ^a	CAT. II ^a
1.1	OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE (Art. 44 comma 1°/a).	€ 33,00	€ 26,40
1.2	OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO (Art. 44 comma 1°/c).	€ 33,00	€ 26,40
1.3	OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE E RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (Art. 44 comma 2°). <i>RIDUZIONE AL 30%.</i>	€ 9,90	€ 7,92
1.4	OCCUPAZIONI DI SUOLO O SOPRASUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI – PER OGNI APPARECCHIO E PER ANNO (Art. 48 comma 7°).	€ 15,49	€ 11,36
1.5	OCCUPAZIONI DI SUOLO O SOTTOSUOLO EFFETTUATE CON LE SOLE COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, DELL'ACQUA E DELL'ARIA COMPRESSA E I RELATIVI SERBATOI SOTTERRANEI, NONCHE' CON UN CHIOSCO CHE INSISTA SU DI UNA SUPERFICIE SUPERIORE A 4 MQ. PER OGNI DISTRIBUTORE, E PER ANNO (Art. 48 commi 1°/6°).	€ 58,88	€ 35,64
1.6	PASSI CARRABILI (Art. 44 comma 3°). <i>RIDUZIONE AL 50%.</i>	€ 16,50	€ 13,20
1.7	ACCESSI CARRABILI A FILO MUNITI DI CARTELLO SEGNALETICO PER DIVIETO DI SOSTA – SUPERFICIE TASSABILE MASSIMA MQ. 10 (Art. 44 comma 8°). <i>RIDUZIONE DEL 10%.</i>	€ 14,85	€ 11,88
1.8	PASSI CARRABILI COSTRUITI DAL COMUNE E DI FATTO NON UTILIZZATI DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE O DA ALTRI SOGGETTI ALLO STESSO LEGATI DA VINCOLI DI PARENTELA, AFFINITA' O QUALSIASI ALTRO RAPPORTO (Art. 44 comma 9°). <i>RIDUZIONE DEL 10%.</i>	€ 14,85	€ 11,88
1.9	PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI (Art. 44 comma 10°). <i>RIDUZIONE DEL 10%.</i>	€ 14,85	€ 11,88

2.1	TARIFFE GIORNALIERE		
2.1.1	OCCUPAZIONE DI SUOLO COMUNALE (Art. 45 comma 2°a).	€ 3,00	€ 2,40
2.1.2	OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO (Art. 45 comma 2°c). <u>RIDUZIONE AL 50%</u> .	€ 1,50	€ 1,20
2.1.3	OCCUPAZIONE CON TENDE (Art. 45 comma 3°). <u>RIDUZIONE AL 30%</u> .	€ 0,90	€ 0,72
2.1.4	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (Art. 45 comma 4°). <u>AUMENTO DEL 50%</u> .	€ 4,50	€ 3,60
2.1.5	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (Art. 45 comma 5°). <u>RIDUZIONE DEL 50%</u> .	€ 1,50	€ 1,20
2.1.6	OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE – SUPERFICI CALCOLATE IN RAGIONE DEL 50% FINO A MQ. 100; DEL 25% PER LA PARTE ECCEDENTE I MQ. 100 E FINO A MQ. 1000 (Art. 45 comma 5°). <u>RIDUZIONE DEL 80%</u> .	€ 0,60	€ 0,48
2.1.7	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE, NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE (Art. 46 comma 1°). <u>RIDUZIONE DEL 50%</u> .	€ 1,50	€ 1,20
2.1.8	OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE (Art. 45 comma 6°). <u>AUMENTO DEL 30%</u> .	€ 3,90	€ 3,12
2.1.9	OCCUPAZIONI REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (Art. 45 comma 6°/bis). <u>RIDUZIONE DEL 10%</u> .	€ 2,70	€ 2,16
2.1.10	OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (Art. 45 comma 7°). <u>RIDUZIONE DEL 80%</u> .	€ 0,60	€ 0,48
2.1.11	<u>PER LE OCCUPAZIONI SUDDETTE, QUANDO LA DURATA E' SUPERIORE AI 30 GIORNI LA TARIFFA E' RIDOTTA IN MISURA DEL 50%</u> .		

3.1	OCCUPAZIONE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI IN GENERE (Art. 47 comma 2°a) PER KM. LINEARE O FRAZIONE.	€ 258,23	€ 206,58
-----	--	----------	----------

3.2	OCCUPAZIONE CON SEGGIOVIE O FUNIVIE (Art. 47 comma 3°).		
	A) FINO A KM. 5.	€ 103,29	€ 82,63
	B) PER OGNI KM. O FRAZIONE SUPERIORE A KM. 5.	€ 20,66	€ 16,53

4.1	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PER DURATA NON SUPERIORE A 30 GG.		
	A) FINO A KM. 1.	€ 15,49	€ 12,39
	B) SUPERIORE A KM. 1.	€ 23,24	€ 18,59

4.2	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PER DURATA FINO A 90 GG.		
	A) FINO A KM. 1.	€ 20,14	€ 16,11
	B) SUPERIORE A KM. 1.	€ 30,21	€ 24,17

4.3	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PER DURATA SUPERIORE A 90 GG. E FINO A 180 GG.		
	A) FINO A KM. 1.	€ 23,24	€ 18,59
	B) SUPERIORE A KM. 1.	€ 34,86	€ 27,89

4.4	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PER DURATA SUPERIORE A 180 GG.		
	A) FINO A KM. 1.	€ 30,98	€ 24,78
	B) SUPERIORE A KM. 1.	€ 46,48	€ 37,18

Relaziona l'Assessore al Bilancio, Dott. Vincenzo Ruggiero, il quale nel corso della sua esposizione, illustra i motivi per i quali l'argomento all'Ordine del giorno è sottoposto all'esame del Consiglio, soffermandosi sugli aspetti meritevoli di una maggiore trattazione.

In particolare, evidenzia "i ritardi cronici" dei trasferimenti erariali da parte dello Stato e della Regione ed il conseguente ricorso ad anticipazioni per fare fronte alle necessità finanziarie dell'Ente. Parla anche delle azioni del Comune in presenza di evasioni di taluni tributi comunali. Ritiene che il documento contabile in esame sia meritevole dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Presidente ROMBOLA', in assenza d'interventi da parte dei Consiglieri Comunali, mette ai voti, dei n° 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il relatore ed in assenza d'interventi da parte dei Consiglieri Comunali,

PREMESSO che il Comune di Gioia Tauro ha ampia autonomia regolamentare, per cui nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

CONSIDERATO che è necessario emanare un nuovo regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;

VISTO il D. Lgs. N. 507/1993, e succ. mod. ed integr., all'Art. 40 – comma tre – stabilisce che "*Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge*";

VISTO l'allegato schema di regolamento predisposto dal 3° Servizio Territorio, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO pertanto di poter adottare il predetto schema di regolamento;

VISTO il T.U.O.E.L. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;


VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi tutti per alzata di mano dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per i motivi e le considerazioni espresse in premessa:

1. Quanto riportato in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di abrogare a far data dal 31.12.2007 il vigente Regolamento T.O.S.A.P., approvato con Deliberazione C. S. n. 376 del 03 maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di approvare il nuovo Regolamento T.O.S.A.P. composto:
 - a) Da n° 35 (trentacinque) articoli.
 - b) Da Pianta topografica: Classificazione delle categorie per l'occupazione di suolo pubblico
 - c) Da Tabella "Allegato A" -- con specifica per titoli e tipologie e distinzione in due categorie.
4. Di demandare alla Giunta Comunale la determinazione della Tassa per le due categorie e la decorrenza della relativa applicazione e di cui al precedente punto 3 lettera c).

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO GENERALE


PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'Art. 49 T.U.O.E.L., 18 agosto 2000, N. 267.

IL DIRIGENTE


**PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 T.U.O.E.L., 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE


Atto (1) soggetto / non soggetto a controllo ai sensi dell'Art. 126 T.U.O.E.L., n. 267, si trasmette all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

(1) Cancellare la parte che non interessa.

20 LUG. 2007

LI,

IL SEGRETARIO GENERALE


Ai sensi dell'Art. 124 T.U.O.E.L., n. 267, della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio giorno 20 LUG. 2007 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

20 LUG. 2007

LI,

IL MESSO COMUNALE


Il sottoscritto Segretario generale, giusta referto del Messo Comunale, attesta che copia della su estesa Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno 20 LUG. 2007 fino al giorno 31 AGO. 2007 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE


20 LUG. 2007

Il sottoscritto Segretario generale, giusta referto del Messo Comunale, attesta che copia della su esteso deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno fino al giorno..... per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

LI,

Il presente atto è copia conforme all'originale documento esistente all'Ufficio Segretaria del Comune e si rilascia in carta libera/ in carta resa legale per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge..

IL SEGRETARIO GENERALE

LI,

Il Segretario generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 20 LUG. 2007..... al 31 AGO. 2007..... come prescritto dall'Art. 124 D. Lgs. 267/2000.
- In data 20 LUG. 2007 è divenuta esecutiva perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 167..
- In data 20 LUG. 2007 perché trascorsi i dieci giorni della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE


6 AGO. 2007

LI,